

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1248/2000 della Commissione del 15 giugno 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la data limite di utilizzazione dell'aiuto specifico, il rimborso delle somme non utilizzate e le modalità dell'anticipo sull'aiuto specifico** 3
- Regolamento (CE) n. 1250/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 5
- Regolamento (CE) n. 1251/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 7
- Regolamento (CE) n. 1252/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 9
- Regolamento (CE) n. 1253/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti 17
- Regolamento (CE) n. 1254/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 23
- Regolamento (CE) n. 1255/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 33
- Regolamento (CE) n. 1256/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 35

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1257/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	37
Regolamento (CE) n. 1258/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	38
Regolamento (CE) n. 1259/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	41
Regolamento (CE) n. 1260/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	43
Regolamento (CE) n. 1261/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	44
* Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro ⁽¹⁾	47

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1214/2000 della Commissione, dell'8 giugno 2000, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali (GU L 138 del 9.6.2000)	51
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	64,9	
	999	64,9	
0707 00 05	052	76,1	
	628	125,1	
	999	100,6	
0709 90 70	052	68,3	
	999	68,3	
0805 30 10	388	68,1	
	528	63,8	
	999	65,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	85,3	
	400	113,3	
	404	89,8	
	508	68,3	
	512	92,9	
	524	92,1	
	528	89,5	
	720	62,5	
	804	79,9	
	999	86,0	
	0809 10 00	052	212,5
		999	212,5
	0809 20 95	052	282,8
064		193,3	
068		159,6	
400		418,9	
999		263,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la data limite di utilizzazione dell'aiuto specifico, il rimborso delle somme non utilizzate e le modalità dell'anticipo sull'aiuto specifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 909/2000 ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 40, paragrafo 2, la data del 30 giugno dell'anno successivo al raccolto quale data limite per l'utilizzazione dell'aiuto specifico da parte delle associazioni di produttori. L'aiuto specifico viene erogato in base alle consegne che si possono effettuare fino al 30 aprile dell'anno successivo al raccolto e per tale motivo alcune organizzazioni di produttori incontrano difficoltà a poter utilizzare integralmente l'aiuto specifico entro i due mesi successivi e a rispettare la data del 30 giugno. Occorre pertanto stabilire un periodo più lungo per l'utilizzazione dell'aiuto specifico. Inoltre, per garantire il rimborso delle somme non utilizzate entro i termini previsti, è opportuno che gli Stati membri abbiano l'obbligo di recuperare dalle organizzazioni di produttori le somme inutilizzate.

«2. Le associazioni di produttori possono utilizzare l'aiuto specifico entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto per i gruppi delle varietà VI, VII e VIII ed entro il 15 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto per gli altri gruppi di varietà, unicamente per gli scopi seguenti:

- impiego di personale tecnico incaricato di assistere i membri per il miglioramento qualitativo della produzione e per il rispetto dell'ambiente,
- fornitura ai membri dell'associazione di sementi o materiali di moltiplicazione certificati, nonché di altri mezzi di produzione che contribuiscano al miglioramento qualitativo del prodotto,
- misure di protezione dell'ambiente,
- attuazione di interventi d'infrastruttura che permettano di valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai membri, in particolare impianti di cernita dei tabacchi,
- impiego di personale amministrativo incaricato di gestire il premio e di garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione,
- rimborso delle spese per le cauzioni costituite a norma dell'articolo 42.»

(2) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, gli Stati membri hanno la facoltà di versare alle organizzazioni di produttori un anticipo sull'aiuto specifico in base ai quantitativi di tabacco consegnati all'impresa di trasformazione. Per rendere effettiva la concessione di un anticipo, è necessario prendere come base della domanda di anticipo i quantitativi di tabacco oggetto di un contratto di coltivazione e non attendere la consegna del prodotto, visto che la concessione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una cauzione pari al 115 % dell'importo. È tuttavia opportuno limitare la concessione dell'anticipo al 50 % dei quantitativi suddetti.

2) All'articolo 40, è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis. Se le somme non sono utilizzate interamente o parzialmente in conformità del paragrafo 2, esse devono essere rimborsate allo Stato membro e vengono detratte dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.»

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

3) All'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri versano a partire dal 16 ottobre dell'anno della raccolta all'associazione di produttori, dietro sua domanda, un anticipo sull'aiuto specifico. L'importo dell'anticipo viene calcolato in base a un massimo del 50 % del quantitativo di tabacco che l'associazione ha posto sotto contratto di coltivazione al momento della domanda. Le condizioni complementari per il versamento dell'anticipo vengono stabilite dagli Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lamenta relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regio-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	55,87
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	62,70
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	79,27
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	67,35
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	169,60
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	162,35

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2000****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il rilascio dei titoli richiesti per taluni prodotti comporterebbe il superamento dei quantitativi massimi che possono essere esportati col beneficio di restituzioni nel

relativo periodo di 12 mesi. Occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per tali prodotti.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato è sospeso per il periodo dal 16 al 30 giugno 2000 incluso, ad eccezione dei titoli per la destinazione «970».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

ALLEGATO

Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
0401 10 10 9000	0402 21 99 9700	0402 99 39 9300	0404 90 23 9917
0401 10 90 9000	0402 21 99 9900	0402 99 39 9500	0404 90 23 9919
0401 20 11 9100	0402 29 15 9200	0402 99 91 9000	0404 90 23 9931
0401 20 11 9500	0402 29 15 9300	0402 99 99 9000	0404 90 23 9933
0401 20 19 9100	0402 29 15 9500	0403 10 11 9400	0404 90 23 9935
0401 20 19 9500	0402 29 15 9900	0403 10 11 9800	0404 90 23 9937
0401 20 91 9100	0402 29 19 9200	0403 10 13 9800	0404 90 23 9939
0401 20 91 9500	0402 29 19 9300	0403 10 19 9800	0404 90 29 9110
0401 20 99 9100	0402 29 19 9500	0403 10 31 9400	0404 90 29 9115
0401 20 99 9500	0402 29 19 9900	0403 10 31 9800	0404 90 29 9120
0401 30 11 9100	0402 29 91 9100	0403 10 33 9800	0404 90 29 9130
0401 30 11 9400	0402 29 91 9500	0403 10 39 9800	0404 90 29 9135
0401 30 11 9700	0402 29 99 9100	0403 90 11 9000	0404 90 29 9150
0401 30 19 9100	0402 29 99 9500	0403 90 13 9200	0404 90 29 9160
0401 30 19 9400	0402 91 11 9110	0403 90 13 9300	0404 90 29 9180
0401 30 19 9700	0402 91 11 9120	0403 90 13 9500	0404 90 81 9100
0401 30 31 9100	0402 91 11 9310	0403 90 13 9900	0404 90 81 9910
0401 30 31 9400	0402 91 11 9350	0403 90 19 9000	0404 90 81 9950
0401 30 31 9700	0402 91 11 9370	0403 90 31 9000	0404 90 83 9110
0401 30 39 9100	0402 91 19 9110	0403 90 33 9200	0404 90 83 9130
0401 30 39 9400	0402 91 19 9120	0403 90 33 9300	0404 90 83 9150
0401 30 39 9700	0402 91 19 9310	0403 90 33 9500	0404 90 83 9170
0401 30 91 9100	0402 91 19 9350	0403 90 33 9900	0404 90 83 9911
0401 30 91 9400	0402 91 19 9370	0403 90 39 9000	0404 90 83 9913
0401 30 91 9700	0402 91 31 9100	0403 90 51 9100	0404 90 83 9915
0401 30 99 9100	0402 91 31 9300	0403 90 51 9300	0404 90 83 9917
0401 30 99 9400	0402 91 39 9100	0403 90 53 9000	0404 90 83 9919
0401 30 99 9700	0402 91 39 9300	0403 90 59 9110	0404 90 83 9931
0402 21 11 9200	0402 91 51 9000	0403 90 59 9140	0404 90 83 9933
0402 21 11 9300	0402 91 59 9000	0403 90 59 9170	0404 90 83 9935
0402 21 11 9500	0402 91 91 9000	0403 90 59 9310	0404 90 83 9937
0402 21 11 9900	0402 91 99 9000	0403 90 59 9340	0404 90 89 9130
0402 21 17 9000	0402 99 11 9110	0403 90 59 9370	0404 90 89 9150
0402 21 19 9300	0402 99 11 9130	0403 90 59 9510	0404 90 89 9930
0402 21 19 9500	0402 99 11 9150	0403 90 59 9540	0404 90 89 9950
0402 21 19 9900	0402 99 11 9310	0403 90 59 9570	0404 90 89 9990
0402 21 91 9100	0402 99 11 9330	0403 90 61 9100	2309 10 70 9100
0402 21 91 9200	0402 99 11 9350	0403 90 61 9300	2309 10 70 9200
0402 21 91 9300	0402 99 19 9110	0403 90 63 9000	2309 10 70 9300
0402 21 91 9400	0402 99 19 9130	0403 90 69 9000	2309 10 70 9500
0402 21 91 9500	0402 99 19 9150	0404 90 21 9100	2309 10 70 9600
0402 21 91 9600	0402 99 19 9310	0404 90 21 9910	2309 10 70 9700
0402 21 91 9700	0402 99 19 9330	0404 90 21 9950	2309 10 70 9800
0402 21 91 9900	0402 99 19 9350	0404 90 23 9120	2309 90 70 9100
0402 21 99 9100	0402 99 31 9110	0404 90 23 9130	2309 90 70 9200
0402 21 99 9200	0402 99 31 9150	0404 90 23 9140	2309 90 70 9300
0402 21 99 9300	0402 99 31 9300	0404 90 23 9150	2309 90 70 9500
0402 21 99 9400	0402 99 31 9500	0404 90 23 9911	2309 90 70 9600
0402 21 99 9500	0402 99 39 9110	0404 90 23 9913	2309 90 70 9700
0402 21 99 9600	0402 99 39 9150	0404 90 23 9915	2309 90 70 9800

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2000

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	110,50
	***	—	0402 21 99 9100	+	83,50
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	84,20
	***	—	0402 21 99 9300	+	85,10
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	91,00
	***	—	0402 21 99 9500	+	93,10
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	100,90
	***	—	0402 21 99 9700	+	105,40
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	110,50
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,5850
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	0,7310
	***	—	0402 29 15 9500	+	0,7710
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	0,8300
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,5850
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	0,7310
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	0,7710
	***	—	0402 29 19 9900	+	0,8300
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	0,8350
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	0,9100
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	0,8350
	***	—	0402 29 99 9500	+	0,9100
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	58,50	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	58,50	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,5850	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,5850	0402 99 11 9310	+	0,2689
0402 21 11 9200	+	58,50	0402 99 11 9330	+	0,3228
0402 21 11 9300	+	73,10	0402 99 11 9350	+	0,4291
0402 21 11 9500	+	77,10	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	83,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	58,50	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	73,10	0402 99 19 9310	+	0,2689
0402 21 19 9500	+	77,10	0402 99 19 9330	+	0,3228
0402 21 19 9900	+	83,00	0402 99 19 9350	+	0,4291
0402 21 91 9100	+	83,50	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	84,20	0402 99 31 9150	+	0,4467
0402 21 91 9300	+	85,10	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	91,00	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	93,10	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	100,90	0402 99 39 9150	+	0,4467
0402 21 91 9700	+	105,40	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	105,40
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	110,50
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,5850
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2689
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,5850
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	0,7310
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,7710
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	0,8300
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	57,50	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	57,50	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	72,50	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	76,40	0404 90 83 9931	+	0,2689
0403 90 13 9900	+	82,20	0404 90 83 9933	+	0,3228
0403 90 19 9000	+	82,80	0404 90 83 9935	+	0,4291
0403 90 31 9000	+	0,5750	0404 90 83 9937	+	0,4467
0403 90 33 9200	+	0,5750	0404 90 89 9130	+	0,8350
0403 90 33 9300	+	0,7250	0404 90 89 9150	+	0,9100
0403 90 33 9500	+	0,7640	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	0,8220	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	0,8220	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,20	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	59,20	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	59,20	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	59,20	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	59,20	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	58,50	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	11,31		097	37,68
0404 90 23 9120	+	58,50		098	37,68
0404 90 23 9130	+	73,10		400	21,50
0404 90 23 9140	+	77,10		***	37,68
0404 90 23 9150	+	83,00	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		097	35,05
0404 90 23 9915	+	—		098	35,05
0404 90 23 9917	+	—		400	14,40
0404 90 23 9919	+	—		***	35,05
0404 90 23 9931	+	11,31		037	—
0404 90 23 9933	+	13,85	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9935	+	16,84		039	—
0404 90 23 9937	+	19,91		097	15,39
0404 90 23 9939	+	20,81		098	15,39
0404 90 29 9110	+	83,50		400	7,360
0404 90 29 9115	+	84,20		***	15,39
0404 90 29 9120	+	85,10			
0404 90 29 9130	+	91,00			
0404 90 29 9135	+	93,10			
0404 90 29 9150	+	100,90			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	097	51,11		039	—
	098	51,11		097	17,88
	400	29,10		098	9,536
	***	51,11		400	7,850
0406 10 20 9620	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	097	51,83		039	—
	098	51,83		097	26,24
	400	29,50		098	13,99
	***	51,83		400	11,50
0406 10 20 9630	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	097	57,86		039	—
	098	57,86		097	17,88
	400	33,00		098	9,536
	***	57,86		400	7,850
0406 10 20 9640	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	097	85,03		039	—
	098	85,03		097	26,24
	400	45,40		098	13,99
	***	85,03		400	11,50
0406 10 20 9650	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	097	70,86		039	—
	098	70,86		097	38,17
	400	23,90		098	20,36
	***	70,86		400	16,70
0406 10 20 9660	+	—		***	38,17
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	097	26,28		097	26,24
	098	26,28		098	13,99
	400	12,60		400	11,50
	***	26,28		***	26,24
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	097	31,87		097	38,17
	098	31,87		098	20,36
	400	15,20		400	16,70
	***	31,87		***	38,17
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 10 20 9900	+	—		039	—
0406 20 90 9100	+	—		097	38,17
0406 20 90 9913	037	—		098	20,36
	039	—		400	16,70
	097	58,77		***	38,17
	098	58,77		037	—
	400	29,70		039	—
	***	58,77		097	38,17
0406 20 90 9915	037	—	0406 30 39 9950	037	—
	039	—		039	—
	097	77,56		097	43,16
	098	77,56		098	23,02
	400	39,60		400	19,90
	***	77,56		***	43,16
0406 20 90 9917	037	—	0406 30 90 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	82,41		097	45,28
	098	82,41		098	24,15
	400	42,10		400	19,90
	***	82,41		***	45,28
0406 20 90 9919	037	—	0406 40 50 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	92,10		097	90,00
	098	92,10		098	90,00
	400	47,00		400	31,00
	***	92,10		***	90,00

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	097	92,42		097	78,66
	098	92,42		098	68,98
	400	31,00		400	18,80
	***	92,42		***	78,66
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	097	116,37		097	121,56
	098	101,62		098	105,71
	400	56,60		400	57,70
	***	116,37		***	121,56
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	121,56
	098	105,01		098	105,71
	400	58,40		400	37,80
	***	120,25		***	121,56
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	116,37
	098	105,01		098	101,62
	400	58,40		400	56,60
	***	120,25		***	116,37
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	097	117,54		097	129,64
	098	102,90		098	112,00
	400	41,90		400	53,80
	***	117,54		***	129,64
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	097	103,92		097	128,55
	098	90,36		098	111,41
	400	17,50		400	60,10
	***	103,92		***	128,55
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	097	102,80		097	124,18
	098	89,77		098	107,11
	400	19,90		400	46,00
	***	102,80		***	124,18
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	097	93,10		039	—
	098	81,30		097	124,18
	400	17,50		098	107,11
	***	93,10		400	46,00
0406 90 31 9119	037	—		***	124,18
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	106,91
	400	24,00		098	93,28
***	85,71	400		49,50	
0406 90 33 9119	037	—		***	106,91
	039	—	0406 90 75 9900	037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	108,07
	400	24,00		098	93,90
***	85,71	400		20,90	
0406 90 33 9919	037	—		***	108,07
	039	—	0406 90 76 9300	037	—
	097	78,60		039	—
	098	68,29		097	96,98
	400	19,10		098	84,68
***	78,60	400		18,90	
			***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	097	108,62	0406 90 86 9200	037	—
	098	94,85		039	—
	400	21,80		097	102,23
	***	108,62		098	86,17
0406 90 76 9500	037	—		400	26,00
	039	—		***	102,23
	097	102,45	0406 90 86 9300	037	—
	098	90,24		039	—
	400	21,80		097	103,32
	***	102,45		098	87,41
0406 90 78 9100	037	—		400	28,50
	039	—		***	103,32
	097	102,26	0406 90 86 9400	037	—
	098	87,50		039	—
	400	17,10		097	108,62
	***	102,26		098	92,87
0406 90 78 9300	037	—		400	32,20
	039	—		***	108,62
	097	105,98	0406 90 86 9900	037	—
	098	92,78		039	—
	400	18,90		097	117,90
	***	105,98		098	102,43
0406 90 78 9500	037	—		400	37,80
	039	—		***	117,90
	097	104,35	0406 90 87 9100	+	—
	098	91,91	0406 90 87 9200	037	—
	400	21,80		039	—
	***	104,35		097	85,19
0406 90 79 9900	037	—		098	71,81
	039	—		400	23,30
	097	86,27		***	85,19
	098	75,02	0406 90 87 9300	037	—
	400	18,10		039	—
	***	86,27		097	94,89
0406 90 81 9900	037	—		098	80,27
	039	—		400	26,30
	097	108,62		***	94,89
	098	94,85	0406 90 87 9400	037	—
	400	44,80		039	—
	***	108,62		097	96,33
0406 90 85 9910	037	33,32		098	82,36
	039	33,32		400	28,80
	097	117,90		***	96,33
	098	102,43	0406 90 87 9951	037	—
	400	55,70		039	—
	***	117,90		097	106,68
0406 90 85 9991	037	—		098	93,15
	039	—		400	39,70
	097	117,90		***	106,68
	098	102,43	0406 90 87 9971	037	—
	400	37,80		039	—
	***	117,90		097	106,68
0406 90 85 9995	037	—		098	93,15
	039	—		400	32,30
	097	108,07		***	106,68
	098	93,90	0406 90 87 9972	097	45,63
	400	19,90		098	39,68
	***	108,07		400	12,80
			***	45,63	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	097	104,74	2309 10 19 9300	+	—
	098	91,46	2309 10 19 9400	+	—
	400	22,60	2309 10 19 9500	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9600	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9700	+	—
	039	—	2309 10 19 9800	+	—
	097	113,19	2309 10 70 9010	+	—
	098	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
	400	22,60	2309 10 70 9200	+	18,47
	***	113,19	2309 10 70 9300	+	23,09
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9500	+	27,70
	039	—	2309 10 70 9600	+	32,32
	097	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
	098	101,25	2309 10 70 9800	+	40,63
	400	30,00	2309 90 35 9010	+	—
	***	114,45	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 87 9979	037	—	2309 90 35 9200	+	—
	039	—	2309 90 35 9300	+	—
	097	103,92	2309 90 35 9400	+	—
	098	90,36	2309 90 35 9500	+	—
	400	22,60	2309 90 35 9700	+	—
	***	103,92	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 39 9100	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9200	+	—
	039	—	2309 90 39 9300	+	—
	097	83,50	2309 90 39 9400	+	—
	098	70,90	2309 90 39 9500	+	—
	400	28,50	2309 90 39 9600	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Tuttavia: — il codice «097» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 072 al n. 083 (incluso);

— «098» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 070 (incluso) e dal n. 091 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1253/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2000 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari.

(3) Il regolamento (CE) n. 1252/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU L 103 del 28.4.2000, pag. 27.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500		5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500		5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		38,32
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		59,85
	- superiore al 39 %	0401 30 31 9700		66,00
0401 30 39	--- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100		38,32
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400		59,85
	- superiore al 39 %	0401 30 39 9700		66,00
	-- superiore al 45 %:			
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100		75,22
	- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 9400		110,55
	- superiore all'80 %	0401 30 91 9700		129,01
0401 30 99	--- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100		75,22
	- superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 9400		110,55
	- superiore all'80 %	0401 30 99 9700		129,01
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 9000 0402 10 19 9000	(13)	58,50
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 9900 0402 21 19 9900	(13)	83,00
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	(13)	58,50
	- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	(13)	73,10
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	(13)	77,10
	- superiore al 25 %	0402 21 11 9900	(13)	83,00
	---- altri:			
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:			
	- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	(13)	73,10
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	(13)	77,10
	- superiore al 25 %	0402 21 19 9900	(13)	83,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon-tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽³⁾ :					
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽³⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽³⁾	102,80
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsøe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽³⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	44	45	0406 90 76 9400	⁽³⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽³⁾	102,45
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	⁽³⁾	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	⁽³⁾	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	⁽³⁾	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernham, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	⁽³⁾	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	44	0406 90 81 9900	⁽³⁾	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	⁽³⁾	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	⁽³⁾	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	⁽³⁾	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	⁽³⁾	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	⁽³⁾	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	⁽³⁾	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	⁽³⁾	96,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 87 (segue)	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(³)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(³)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(³)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(³)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(³)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(³)	103,92
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100		—
	----- altri:					
	----- altri:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	(³)	83,50

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(¹³) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle
Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a
4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 853/2000 ⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari.

- (3) il regolamento (CE) n. 1252/2000 della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 9.12.1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 103 del 28.4.2000, pag. 33.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500		5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500		5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		38,32
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		59,85
	– superiore al 39 %	0401 30 31 9700		66,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 39	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 % -- superiore al 45 %:	0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 91 9100 0401 30 91 9400 0401 30 91 9700		75,22 110,55 129,01
0401 30 99	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 99 9100 0401 30 99 9400 0401 30 99 9700		75,22 110,55 129,01
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (?): -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	(13)	58,50
0402 10 19	--- altri: -- altri:	0402 10 19 9000	(13)	58,50
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(14)	0,5850
0402 10 99	--- altri - in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (?): -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	0402 10 99 9000	(14)	0,5850
0402 21	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %: ---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 % ---- altri:	0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900	(13) (13) (13) (13)	58,50 73,10 77,10 83,00
0402 21 17	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	0402 21 17 9000	(13)	58,50
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %: - inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 % --- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:	0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900	(13) (13) (13)	73,10 77,10 83,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 21 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 28 % - superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % - superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % - superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % - superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % - superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % - superiore al 79 %	0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9300 0402 21 91 9400 0402 21 91 9500 0402 21 91 9600 0402 21 91 9700 0402 21 91 9900	(13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)	83,50 84,20 85,10 91,00 93,10 100,90 105,40 110,50
0402 21 99	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 28 % - superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % - superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % - superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % - superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % - superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % - superiore al 79 %	0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900	(13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)	83,50 84,20 85,10 91,00 93,10 100,90 105,40 110,50
ex 0402 29	-- altri: --- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %: ----- altri:			
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 29 15 9200 0402 29 15 9300 0402 29 15 9500 0402 29 15 9900	(14) (14) (14) (14)	0,5850 0,7310 0,7710 0,8300
0402 29 19	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 % --- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:	0402 29 19 9200 0402 29 19 9300 0402 29 19 9500 0402 29 19 9900	(14) (14) (14) (14)	0,5850 0,7310 0,7710 0,8300
0402 29 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 %	0402 29 91 9100 0402 29 91 9500	(14) (14)	0,8350 0,9100
0402 29 99	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 %	0402 29 99 9100 0402 29 99 9500	(14) (14)	0,8350 0,9100

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 91	– altri:			
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
0402 91 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9110	(13)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 11 9120	(13)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9310	(13)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 9350	(13)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	(13)	19,81
0402 91 19	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9110	(13)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 19 9120	(13)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9310	(13)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 9350	(13)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 19 9370	(13)	19,81
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 9100	(13)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	(13)	23,42
0402 91 39	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 9100	(13)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	(13)	23,42
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
0402 91 51	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 9000	(13)	10,50
0402 91 59	– – – – altri	0402 91 59 9000	(13)	10,50
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 91 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 9000	(13)	75,22
0402 91 99	– – – – altri	0402 91 99 9000	(13)	75,22

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99	-- altri:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
0402 99 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9110	(14)	0,0233
	- superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 9130	(14)	0,0456
	- superiore al 6,9 %	0402 99 11 9150	(14)	0,1269
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9310	(14)	0,2689
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 9330	(14)	0,3228
	- superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	(14)	0,4291
0402 99 19	---- altri:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9110	(14)	0,0233
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9130	(14)	0,0456
	- superiore al 6,9 %	0402 99 19 9150	(14)	0,1269
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9310	(14)	0,2689
	- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9330	(14)	0,3228
	- superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	(14)	0,4291
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:			
0402 99 31	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0402 99 31 9110	(14)	0,0975
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 31 9150	(14)	0,4467
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 31 9300	(14)	0,3832
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 31 9500	(14)	0,6600
0402 99 39	---- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0402 99 39 9110	(14)	0,0975
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 39 9150	(14)	0,4467
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 39 9300	(14)	0,3832
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 39 9500	(14)	0,6600

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99 91	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %: ---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 99 91 9000	(14)	0,7522
0402 99 99	---- altri	0402 99 99 9000	(14)	0,7522
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽⁵⁾ :					
ex 0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽⁶⁾ :					
	-- altri:					
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:					
ex 0406 30 31	---- inferiore o uguale al 48 %:					
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 20 %	60		0406 30 31 9710	⁽⁵⁾	17,88
	----- uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 9730	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 20 %	57		0406 30 31 9910	⁽⁵⁾	17,88
	----- uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 9930	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 9950	⁽⁵⁾	38,17
ex 0406 30 39	---- superiore al 48 %:					
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 9500	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 9700	⁽⁵⁾	38,17
	----- uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 9930	⁽⁵⁾	38,17
	----- uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 9950	⁽⁵⁾	43,16
ex 0406 30 90	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 9000	⁽⁵⁾	45,28
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽⁵⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽⁵⁾	102,80
ex 0406 90 27	--- Butterkäse	52	45	0406 90 27 9900	⁽⁵⁾	93,10
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽⁵⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	46	55	0406 90 76 9400	⁽⁵⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽⁵⁾	102,45

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon-tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(⁵)	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(⁵)	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	(⁵)	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(⁵)	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	45	0406 90 81 9900	(⁵)	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(⁵)	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(⁵)	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(⁵)	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(⁵)	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(⁵)	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(⁵)	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(⁵)	96,33
	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(⁵)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(⁵)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(⁵)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(⁵)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(⁵)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(⁵)	103,92

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	71,27	1104 23 10 9100	76,37
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	61,09	1104 23 10 9300	58,55
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	61,09	1104 29 11 9000	24,87
1102 90 10 9100	23,81	1104 29 51 9000	24,38
1102 90 10 9900	16,19	1104 29 55 9000	24,38
1102 90 30 9100	85,43	1104 30 10 9000	6,10
1103 12 00 9100	85,43	1104 30 90 9000	12,73
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	91,64	1107 10 11 9000	43,40
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	71,27	1107 10 91 9000	28,25
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	61,09	1108 11 00 9200	48,76
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	61,09	1108 11 00 9300	48,76
1103 19 10 9000	53,99	1108 12 00 9200	81,46
1103 19 30 9100	24,60	1108 12 00 9300	81,46
1103 21 00 9000	24,87	1108 13 00 9200	81,46
1103 29 20 9000	16,19	1108 13 00 9300	81,46
1104 11 90 9100	23,81	1108 19 10 9200	56,24
1104 12 90 9100	94,92	1108 19 10 9300	56,24
1104 12 90 9300	75,94	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	24,87	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	92,54
1104 19 50 9110	81,46	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	70,84
1104 19 50 9130	66,18	1702 30 91 9000	92,54
1104 21 10 9100	23,81	1702 30 99 9000	70,84
1104 21 30 9100	23,81	1702 40 90 9000	70,84
1104 21 50 9100	31,74	1702 90 50 9100	92,54
1104 21 50 9300	25,39	1702 90 50 9900	70,84
1104 22 20 9100	75,94	1702 90 75 9000	96,97
1104 22 30 9100	80,68	1702 90 79 9000	67,30
		2106 90 55 9000	70,84

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.
- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	50,91
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	20,13

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2000
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 43,81 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	12,63	2,63
	di qualità media ⁽¹⁾	22,63	12,63
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	30,97	20,97
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	30,97	20,97
	di qualità media	65,50	55,50
	di bassa qualità	82,10	72,10
1002 00 00	Segala	73,79	63,79
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	73,79	63,79
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	73,79	63,79
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	87,28	77,28
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	87,28	77,28
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	73,79	63,79

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dell'1.6.2000 al 14.6.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	125,34	115,10	103,14	90,42	165,86 (**)	155,86 (**)	104,70 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	6,31	1,67	9,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	22,19	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,68 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,10 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2000
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	-1,00	-2,00	-2,00	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	18,00	18,00	18,00	0,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	17,00	17,00	17,00	0,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	15,75	15,75	15,75	0,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	14,50	14,50	14,50	0,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	13,50	13,50	13,50	0,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	-1,37	-2,74	-4,11	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	-1,08	-2,16	-3,24	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	-1,50	-3,00	-4,50	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	-1,34	-2,68	-4,02	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	-1,37	-2,74	-4,11	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 9 al 15 giugno 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi	1,513 1,207 2,328	1,513 1,207 2,328
1002 00 00	Segala	5,156	5,156
1003 00 90	Orzo	1,516	1,516
1004 00 00	Avena	4,532	4,532
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ - negli altri casi	 3,460 4,862 2,827 4,229 4,862 3,460 4,862	 3,460 4,862 2,827 4,229 4,862 3,460 4,862
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	15,185 15,185 15,185	15,185 15,185 15,185
1006 40 00	Rotture di riso	3,534	3,534
1007 00 90	Sorgo	1,516	1,516

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

DIRETTIVA 2000/39/CE DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2000****relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) La direttiva 80/1107/CEE è stata abrogata con effetto dal 5 maggio 2001 dalla direttiva 98/24/CE.

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

(7) È opportuno stabilire nuovamente, sulla base della direttiva 98/24/CE, i valori limite indicativi di esposizione precedentemente fissati dalle direttive 91/322/CEE e 96/94/CE sulla base direttiva 80/1107/CEE.

visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

(8) L'elenco di cui all'allegato della presente direttiva contiene le sostanze di cui all'allegato della direttiva 96/94/CE e include una serie di sostanze, per le quali valori limite indicativi di esposizione sono stati raccomandati dal comitato SCOEL, dopo valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone quanto agli effetti per la salute dell'esposizione professionale a tali sostanze. In considerazione di quanto precede e per motivi di chiarezza deve procedersi alla rifusione della direttiva 96/94/CE.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 98/24/CE del Consiglio, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di valori limite indicativi in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, da fissare a livello comunitario.

(9) È necessario stabilire valori limite di esposizione a breve termine per talune sostanze, onde tener conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.

(2) Nello svolgimento del suo compito, la Commissione è assistita dal Comitato scientifico in materia di valori limite dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), istituito in virtù della decisione 95/320/CE della Commissione ⁽²⁾.

(10) Per taluni agenti è necessario anche tener conto della possibilità di penetrazione attraverso la pelle, per garantire il migliore livello possibile di protezione.

(3) Per ogni agente chimico per il quale è fissato un valore limite indicativo di esposizione, a livello comunitario, gli Stati membri devono stabilire un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e determinandone la natura in conformità con la prassi e la legislazione nazionali.

(11) La direttiva costituisce un'iniziativa pratica verso il raggiungimento della dimensione sociale del mercato interno.

(4) I valori limite indicativi di esposizione professionale devono essere considerati una parte importante della strategia globale volta a garantire la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi.

(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori ⁽⁶⁾,(5) Un primo e un secondo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale sono stati stabiliti dalle direttive della Commissione 91/322/CEE ⁽³⁾ e 96/94/CE ⁽⁴⁾ sulla base delle disposizioni della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Sono fissati valori limite indicativi di esposizione per gli agenti chimici di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.⁽²⁾ GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.⁽³⁾ GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 86.⁽⁵⁾ GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri fissano valori limite nazionali di esposizione per gli agenti chimici di cui all'allegato, tenuto conto dei valori comunitari.

Articolo 3

1. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore di cui alla presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva della Commissione 96/94/CE è abrogata con effetto dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2000.

Per la Commissione

Anna DIAMANTOPOULOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI VALORI LIMITE INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Eines (1)	CAS (2)	Denominazione dell'agente	Valori limite				Notazione (3)
			8 ore (4)		Breve termine (5)		
			mg/m ³ (6)	ppm (7)	mg/m ³ (6)	ppm (7)	
200-467-2	60-29-7	Dietilere	308	100	616	200	—
200-662-2	67-64-1	Acetone	1 210	500	—	—	—
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	—	—	Pelle
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano 1,1,1-	555	100	1 110	200	—
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	—	—	—
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	412	100	—	—	Pelle
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	—
200-871-9	75-45-6	Clorodifluorometano	3 600	1 000	—	—	—
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	—
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	—
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	Pelle
202-425-9	95-50-1	Diclorobenzene, 1,2-	122	20	306	50	Pelle
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	—	—	—
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	Pelle
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	—
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	Pelle
203-313-2	105-60-2	e-Caprolattarne (polvere e vapore)	10	—	40	—	—
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	—	—	—
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	Pelle
203-400-5	106-46-7	Diclorobenzene, 1,4-	122	20	306	50	—
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	Pelle
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	Pelle
203-539-1	107-98-2	Metossipropanolo-2, 1-	375	100	568	150	Pelle
203-550-1	108-10-1	Metilpentan-2-one, 4-	83	20	208	50	—
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	Pelle
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-1-metiletilacetato	275	50	550	100	Pelle
203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)	100	20	—	—	—
203-628-5	108-90-7	Clorobenzene	47	10	94	20	—
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	Pelle
203-632-7	108-95-2	Fenolo	7,8	2	—	—	Pelle
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	Pelle
203-737-8	110-12-3	5-Metilexan-2-one	95	20	—	—	—
203-767-1	110-43-0	Eptano-2-one	238	50	475	100	Pelle
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore)	0,1	—	0,3	—	—
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo, 2-	98	20	246	50	Pelle
203-933-3	112-07-2	2-Butossietilacetato	133	20	333	50	Pelle

Einecs ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	Denominazione dell'agente	Valori limite				Notazione ⁽³⁾	
			8 ore ⁽⁴⁾		Breve termine ⁽⁵⁾			
			mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾		
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1 920	1 000	—	—	—	
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	Pelle	
204-469-4	121-44-8	Trietilammina	8,4	2	12,6	3	Pelle	
204-662-3	123-92-2	Acetato di isopentile	270	50	540	100	—	
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	—	
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	Pelle	
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	—	
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2 085	500	—	—	—	
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	—	—	—	
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	—	
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	—	
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	—	
		620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	—
		625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	—
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	Pelle	
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	—	—	—	Pelle	
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridico	1,5	1,8	2,5	3	—	
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	—	—	—	—	
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	—	
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	—	2	—	—	
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	—	
231-954-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	—	
231-978-9	7783-07-5	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	—	
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	—	—	6,7	2	—	
247-852-1	26628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	—	0,3	—	Pelle	
252-104-2	34590-94-8	(2-Metossimetiletossi)-propanolo	308	50	—	—	Pelle	
		Fluorori inorganici	2,5	—	—	—	—	

⁽¹⁾ Einecs: European Inventory of Existing Chemical Substances.

⁽²⁾ CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

⁽³⁾ Una notazione cutanea attribuita ai valori limite di esposizione rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

⁽⁴⁾ Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.

⁽⁵⁾ Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.

⁽⁶⁾ mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 KPa.

⁽⁷⁾ ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³).

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1214/2000 della Commissione, dell'8 giugno 2000, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 138 del 9 giugno 2000)

A pagina 23, articolo 1, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità ...»,

leggi: «Lo stesso termine si applica altresì alle formalità ...».
